

CITTA’ DI COPERTINO

# Provincia di Lecce

***AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI***

***Settore finanziario – Ufficio tributi***

**TARI ANNO 2014 – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

Si informano i gentili contribuenti che con Deliberazione C.C. n° 35 del 30/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stabilite le aliquote di parte fissa e variabile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, come di seguito riportate:

**UTENZE DOMESTICHE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **n. componenti** | **Quota fissa****(€/mq/anno)** | **Quota variabile****(€/anno)** |
| 1 | 1,11 | 89,36 |
| 2 | 1,29 | 160,85 |
| 3 | 1,40 | 183,19 |
| 4 | 1,50 | 196,60 |
| 5 | 1,51 | 259,15 |
| 6 o più | 1,45 | 303,84 |

**UTENZE NON DOMESTICHE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Categoria attività** | **Quota fissa (€/mq/anno)** | **Quota Variabile (€/mq/anno)** | **Tariffa Totale****€** |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,32 | 1,04 | 2,36 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,69 | 0,55 | 1,24 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,92 | 0,74 | 1,66 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,55 | 1,24 | 2,79 |
| 5 | Stabilimenti balneari e simili | 0,73 | 0,59 | 1,32 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,19 | 0,95 | 2,14 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 2,11 | 1,69 | 3,80 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,78 | 1,42 | 3,20 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,88 | 1,49 | 3,37 |
| 10 | Ospedali | 1,80 | 1,43 | 3,23 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,45 | 1,95 | 4,40 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 1,65 | 1,31 | 2,96 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 2,36 | 1,87 | 4,23 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 3,14 | 2,50 | 5,64 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1,90 | 1,51 | 3,41 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 2,49 | 1,98 | 4,47 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 2,49 | 1,98 | 4,47 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 2,18 | 1,72 | 3,90 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,39 | 2,29 | 4,68 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,97 | 1,56 | 3,53 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,92 | 1,53 | 3,45 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 7,11 | 5,66 | 12,77 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 5,33 | 4,24 | 9,57 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 5,35 | 4,26 | 9,61 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 5,10 | 4,07 | 9,17 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,26 | 2,60 | 5,86 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 9,24 | 7,36 | 16,60 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 3,45 | 2,75 | 6,20 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 7,01 | 5,58 | 12,59 |
| 30 | Discoteche, night club | 1,61 | 1,29 | 2,90 |

Con la stessa deliberazione sono state stabilite, inoltre, le seguenti riduzioni ed agevolazioni:

1. Per il solo anno 2014, alle utenze domestiche che dimostrano di avere **avviato il compostaggio dei propri scarti organici** sarà riconosciuta **una riduzione pari a 20,00 € per ogni componente del nucleo familiare**, fino ad un massimo di 100,00 €. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento, e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o la consegna in comodato gratuito da parte del gestore del servizio (**per il ritiro della compostiera ved. avviso Copertino Multiservizi S.p.a.**). La riduzione opera dal giorno di presentazione dell’istanza. Per il solo anno 2014 la presente agevolazione sostituisce quella prevista dall’art. 41 comma 3 del regolamento IUC. L’accertamento della mancata o non corretta attività di compostaggio comporta il recupero della riduzione applicata nell’anno ed inoltre l’applicazione di una sanzione di importo da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 500,00 €. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Esenzione totale Tari parte fissa e parte variabile a favore delle ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e regolarmente iscritte all’Albo regionale (art. 44 Regolamento IUC). Per usufruire dell’esenzione deve essere presentata entro il 31 **ottobre** 2014 idonea istanza corredata della documentazione attestante il possesso di tali requisiti.
3. Riduzione del 30% per i locali annessi ad edifici adibiti a luoghi di culto, destinati ad uso abitativo singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto (oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili). La riduzione del 30% opera sull’intera tariffa, previa istanza da presentare entro e non oltre il **31 ottobre 2014.**
4. Riduzione del 50% a favore degli esercizi commerciali che dismettono l’utilizzo di slot-machine mangiasoldi. La riduzione del 50% opera sull’intera tariffa, previa istanza da presentare all’Ufficio tributi entro 60 giorni dalla riconsegna della slot-machine mangiasoldi, con allegata idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Restano ferme le altre agevolazioni ed adempimenti a carico del contribuente, previsti nel vigente Regolamento IUIC Parte Tari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 09/09/2014 e modif. con Del. C.C. n° 33 del 30/09/2014, che di seguito si riassumono:

**UTENZE DOMESTICHE:**

1. **Per le utenze domestiche residenti la quota variabile della tariffa è data dal numero degli occupanti** comerisulta nel foglio di famiglia anagrafico del Comune di Copertino. L’art. 35 Regolamento IUC prevede la **possibilità di variare tale numero** ( e dunque la parte variabile della tariffa):
2. in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, studenti e/o lavoratori fuori sede con domicilio a più di 100 Km. A tal fine è necessario presentare copia del contratto di affitto o altra documentazione probatoria circa l’occupazione di altro immobile per più di 6 mesi l’anno;
3. nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 3 mesi nell’anno, quali ad es. badanti e colf, questi devono essere dichiarati e partecipano alla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare;
4. per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che devono pertanto presentare adeguata dichiarazione;
5. **Per le utenze domestiche non residenti** (occupate da persone che non abbiano la residenza nel Comune di Copertino), al fine di determinare la quota variabile della tariffa, si considera un numero fisso di componenti pari a due unità, salva diversa e documentata dichiarazione del contribuente;
6. **La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile,** alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni (art. 41 Regolamento IUC):
7. Riduzione del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, da contribuenti con residenza in altro immobile sito in Copertino, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originale o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato;
8. Riduzione del 30% per le abitazioni di soggetti residenti o dimoranti all’estero per più di 6 mesi l’anno;

Tali riduzioni tariffarie competono **a richiesta dell’interessato** e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel caso in cui hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

**UTENZE NON DOMESTICHE:**

1. La tariffa del tributo è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente a condizione che l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare e le condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. La riduzione tariffaria sopra indicata compete **a richiesta dell’interessato** e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel caso in cui ha la stessa decorrenza della dichiarazione (art. 42 Regolamento IUC).
2. Riduzione della superficie tassabile: nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando le percentuali di abbattimento distinte per tipologia di attività economiche, di cui all’art. 28 del Regolamento IUC.

**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ZONE NON SERVITE:**

In caso di interruzione del servizio e nelle zone ubicate fuori dalla zona servita, il tributo è ridotto su richiesta dell’interessato in misura percentuale e secondo le modalità indicate negli articoli 39 e 40 del Regolamento IUC.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti i contribuenti possono prendere visione delle deliberazioni citate nel presente comunicato nonché del Titolo 3 del Regolamento IUC recante la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) – approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 09/09/2014, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30/09/2014, disponibile sul sito istituzionale dell’ente [www.comune.copertino.le.it](http://www.comune.copertino.le.it).

Copertino 22/10/2014

Il Funzionario Responsabile Il Dirigente AA.GG. e Finanziari

 (Dott.ssa Maria Palazzo) (Dr. Alessandro Caggiula)